

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 24 del 14/02/2013

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. Ditta Eolica Spinazzola.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE

- con istanza, acquisita agli atti della Provincia di Bari al protocollo n. 5081 del 15/09/2008, il Sig. Ramundo Michele, in qualità di legale rappresentante della Società EOLICA SPINAZZOLA s.r.l., con sede legale in Spinazzola alla Via Achille Grandi n. 3, ha presentato richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., relativamente alla proposta progettuale avente ad oggetto la realizzazione di un parco eolico, denominato "Santissima", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva massima pari a 63,00 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola alla Località "Cristo Vecchio";
- con nota n. 5081 del 16/09/2008 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha chiesto alla Società istante di trasmettere ricevuta in originale del versamento degli oneri istruttori prescritti dalla L.R. 17/2007, pena il non avvio dell'iter istruttorio di cui trattasi, unitamente all'autocertificazione dell'importo lavori di progetto e a copia dei documenti di identità dei dichiaranti;
- con nota prot. n. 867 del 18/02/2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari ha comunicato alla Società istante di aver provveduto, in attuazione della Legge n. 148/2004, istitutiva della Provincia di Barletta Andria Trani, alla trasmissione del carteggio relativo al procedimento in oggetto alla neo costituita Provincia;

CONSIDERATO CHE

- la Provincia di Barletta Andria Trani ha acquisito dalle Province madri (Bari e Foggia) le proposte progettuali di impianti eolici ricadenti nel proprio territorio ad esaminarsi nel rispetto dell'allora vigente R.R. 4 ottobre 2006, n. 16 e della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 che subordinava la connessa valutazione alla previa approvazione dei P.R.I.E. (Piano Regolatore Impianti Eolici) di competenza comunale;

PRESO ATTO CHE

- con sentenza n. 344 del 26/11/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16 della L.R. n. 40 del 2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi nn. 2 e 7 del Regolamento 04/10/2006, n. 16, nonché l'art. 3, comma 16 della L.R. n. 40 del 2007, nella parte in cui rinvia alle restanti disposizioni del Regolamento n. 16/2006, talché la Provincia di Barletta Andria Trani ha dovuto procedere ad una preliminare verifica della presenza nei fascicoli trasmessi della documentazione essenziale per disporre l'avvio dei procedimenti in coerenza con il mutato quadro normativo e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze;

- in seguito, in data 10 settembre 2010, è stato emanato, in applicazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010 (G.U. n. 219 del 18/09/2010) contenente le Linee Guida nazionali per le rinnovabili;

VISTA

- la nota n. 13605 del 19/04/2011 con la quale questo Ufficio ha chiesto alla Società proponente, per poter procedere ad un primo esame della documentazione in atti secondo un ordine cronologico di deposito dei progetti, di trasmettere documentazione integrativa;
- la nota, acquisita agli atti di questa Provincia al n. 18569 del 26/05/2011, con la quale la Società istante ha trasmesso parte della documentazione richiesta da questo Ufficio con la suddetta;

PRESO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso di deposito del progetto relativo alla proposta progettuale di cui trattasi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 05/05/2011;

VISTA la nota n. 22095 del 12/04/2012 con la quale questo settore ha invitato tutte le Società proponenti progetti per la realizzazione e la gestione di parchi eolici ricadenti nel territorio provinciale a verificare la congruenza della documentazione progettuale depositata alle modifiche normative intervenute:

PRESO ATTO che la suddetta nota è rimasta senza alcun riscontro e che non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della Società istante;

CONSIDERATA

- l'assegnazione del progetto di cui trattasi al Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali in data 17/004/2012;

VISTO il parere reso, con funzioni istruttorie, dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A. nella seduta del 04/12/2012 agli atti della segreteria del Comitato, che, all'esito dell'esame di tutta la documentazione agli atti, così concludeva:

"omissis...

Caratteristiche dell'intervento

- Località: Spinazzola
- N. Aerogeneratori:21
- Diametro rotore aerogeneratori: 90 m
- Altezza mozzo: 105 m
- Potenza nominale 3000 kW
- Coordinate geografiche delle torri:

Le coordinate sopra riportate sono quelle che il proponente ha indicato a pagina 5 dello Studio di Impatto Ambientale (all.A2)

Descrizione del Progetto

Come si legge a pagina 9 della Relazione Tecnica descrittiva l'impianto eolico è costituito da:

- N° 21 aerogeneratori, ognuno di potenza pari a 3000 KW, 0.69 KV, 50 HZ;
- N° 3 cabine di smistamento e sezionamento;
- N° 1 sottostazione AT/MT Impianto terminale per la Connessione alla RTN posto sulla futura e costruenda Sottostazione al foglio 89 part.lle n.134 136 137 linea 380 kV "Matera S. Sofia" nel

Comune di Spinazzola.

- Rete elettrica interna a 20 KV dai singoli aerogeneratori alle cabine di smistamento e da queste alla sottostazione:
- Rete telematica di monitoraggio interna per il controllo dell'impianto mediante trasmissione dati via modem.

Le opere edili previste consistono essenzialmente nella realizzazione:

- delle fondazioni delle torri degli aerogeneratori;
- delle cabine di smistamento:
- della viabilità interna, tale da consentire il collegamento di ciascuna delle postazioni con la viabilità principale;
- della sottostazione AT/MT.

L'intervento ricade tra le attività riportate nell'allegato B della Legge Regionale n. 11/2001 (per le quali è previsto l'espletamento della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale), e precisamente al punto B.2 g/3 Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento.

Assetto Territoriale e sensibilità ambientale delle aree interessate

Nelle figure 1,2 e 3 che seguono si è rappresentato:

- 1. L'impianto oggetto di valutazione rappresentato sul SIT Puglia, con l'evidenziazione delle emergenze ambientali presenti.
- 2. L'impianto oggetto di valutazione unitamente ad altro impianto proposto dalla stessa Ditta (ed esaminato da questo Comitato nella seduta del 30 luglio u.s.) in zona limitrofa.
- 3. L'impianto oggetto di valutazione insieme a quelli proposti da altre ditte nel medesimo ambito territoriale.

In particolare:

Le pale 1,3,4,6,7,8,10,11,12,14,18,20 ricadono all'interno dell'area Buffer di 100 m da boschi

Le pale 6 e 7 sono ad una distanza inferiore a 150 m da corsi d'acqua.

Le pale 6,7, 11,14,15,17,18,20 ricadono in aree appartenenti al Sistema delle Naturalità

Le pale 6,7,11,14,15,18,20 sono ubicate in prossimità di versanti

Dalla figura 2 si deduce come i due parchi siano praticamente contermini. Meraviglia pertanto che la Ditta non abbia predisposto un unico studio di Impatto Ambientale che analizzasse compiutamente gli impatti dell'intervento nel suo complesso.

Dalla figura 3 si evince:

Che l'impianto oggetto di valutazione è in gran parte sovrapposto/interferente con altro impianto caratterizzato da protocollo precedente

La presenza di numerose iniziative sulla medesima area. Ciò rende indispensabile, anche ai sensi delle prescrizioni contenute nella recente D.G.R. 2122/12, una attenta analisi degli impatti cumulativi.

Considerazioni

Si è detto che questo Comitato, nella Seduta del 30 luglio 2012 ha esaminato un'altra proposta progettuale formulata dalla medesima Ditta su un'area contermine.

Il Comitato aveva sollevato molte perplessità in merito al livello di approfondimento degli studi prodotti dal proponente ed alla reale rappresentatività degli stessi con riferimento all'effettivo stato dei luoghi, in quanto alcuni passaggi delle relazioni da questi prodotte erano praticamente identici ad altri rinvenibili in relazioni relative ad altri progetti.

In particolare, con riferimento allo SIA del progetto all'epoca valutato si osservava che i paragrafi:

• Ubicazione e numero di macchine, Tipo di macchina e geometria (pagine 49, 50 e 51 della relazione

pianificatoria)

risultavano pressocché identici a quelli riportati nelle pagine 91,92 e 93 della Relazione Pianificatoria allegata al Progetto presentato dalla società Sviluppo Energia, allibrato al protocollo 117 di questa provincia.

Stesso dicasi per i paragrafi:

• Descrizione delle opere civili, Cantiere, Attrezzature ed automezzi di Cantiere, Tempistica, Cave di prestito, Messa in riserva dei materiali di risulta, Altre opere connesse e prescrizioni generali, sicurezza sul lavoro ecc.

alle pagine 53 e seguenti della Relazione Pianificatoria, che risultano pressocché identici agli omologhi riportati alle pagine 97 e seguenti della Relazione Pianificatoria allegata al progetto della società Sviluppo energia.

Il Comitato esplicitava tale corrispondenza di forma e contenuti in una tabella che di seguito si ripropone.

Orbene, con riferimento al progetto oggetto di valutazione, si rileva che lo S:l.A. che lo accompagna sia per la quasi totalità (ad esclusione della indicazione del numero delle macchine e della località di ubicazione delle stesse) identico allo SIA precedentemente prodotto per il parco già valutato.

Pertanto tutte le considerazioni a suo tempo effettuate con riferimento all'intervento in località Santa Lucia valgono identicamente per l'intervento in località Santissima, oggetto della presente valutazione.

Vi è l'ulteriore elemento, già prima richiamato, che il parco in località Santissima è contermine a quello in località Santa Lucia di proprietà della medesima Ditta. Risulta pertanto indispensabile che il proponente predisponga un unico SIA per entrambi gli interventi.

Conclusioni

Il progetto analizzato è inserito in un'area che vede la presenza di numerose emergenze ambientali e sulla quale sono state presentate molteplici proposte progettuali, tra le quali una della medesima Ditta.

La quasi totalità delle pale interferisce con elementi caratterizzati da conclamata sensibilità ambientale.

La trattazione delle problematiche ambientali effettuata dal proponente non appare sufficientemente circostanziata, ma è identica a quella riportata nello SIA relativo al parco Santa Lucia, a sua volta praticamente sovrapponibile in ampi stralci ad altro studio relativo all'agro di Minervino Murge ed allibrato ad un protocollo precedente.

Inoltre, come si è detto, il layout progettuale è pressocché contermine con quello di altro impianto riconducibile alla stessa Ditta.

Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che il Progetto per la Realizzazione del parco eolico Santissima in località Cristo vecchio possa produrre significativi impatti ambientali, e, pertanto si dispone l'assoggettamento della iniziativa alla procedura di V.I.A.

Nella predisposizione dello S.I.A. la Ditta dovrà opportunamente analizzare gli impatti cumulativi rinvenienti dalla presenza di altre iniziative contermini (tra cui quella della stessa Ditta in località Santa Lucia) e potenzialmente configgenti con quella in esame.

Giudizio Finale

Iniziativa Assoggettata a V.I.A.";

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti e in conformità alle conclusioni del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali Sezione V.I.A. nella seduta del 04/12/2012, la proposta progettuale relativa alla realizzazione e all'esercizio di un parco eolico, denominato "Santissima", costituito da 21 aerogeneratori per una potenza complessiva massima pari a 63,00 MW, da realizzarsi nel Comune di Spinazzola, alle Località "Cristo Vecchio", presentato dalla Società EOLICA SPINAZZOLA s.r.l., con sede legale in Spinazzola alla Via A. Grandi n. 3;
- 2) di precisare che, qualora il proponente presenti istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto eolico in oggetto dovrà:
- a. Attenersi alle indicazioni e prescrizioni contenute nell'Allegato IV al Decreto 10 settembre 2010 (G.U. 219 del 18/09/2010) "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- b. Valutare i possibili impatti cumulativi dell'impianto proposto con quelli derivanti da altri impianti esistenti ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 23 ottobre 2012, n. 2122;
- c. Rimuovere le criticità emerse in fase di valutazione anche in ragione del solo parziale riscontro di quanto richiesto dalla Provincia con nota n. 13605 del 19/04/2011;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Società EOLICA SPINAZZOLA s.r.l. con sede legale alla Via Achille Grandi n.3 76014 Spinazzola;
- al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo, Area Politiche per lo Sviluppo e l'innovazione della Regione Puglia, Corso Sonnino, 177 70121 Bari;
- al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 Modugno (BA);
- al Sig. Sindaco del Comune di Spinazzola, P.zza Cesare Battisti n. 3, 76014 Spinazzola (BT);
- 4) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 5) di pubblicare la presente Determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta Andria Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
- 6) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia, Aree Protette della Provincia BAT;
- 7) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta Andria Trani.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette, è conforme alle risultanze istruttorie.

Trani, li 15/01/2013

II responsabile dell'istruttoria: F.to arch. Daniela Barbara Lenoci

Il Dirigente Responsabile del Settore Dott. Vito Bruno